

COMUNE DI ISERNIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 28 DELL' 11.4.2023

OGGETTO: Proposta di delibera di Giunta Comunale n°113 del 6.4.2023 avente
oggetto: *"Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025"–"*

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 12.00, in via telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori, costituito dai signori:

Dott. Giovanni Leva – Presidente
Rag. Nicola Campajola - Componente
Rag. Francesco Palange - Componente

Il Collegio dei Revisori

Ricevuta in data 6.4.2023 la proposta di delibera di Giunta di cui all'oggetto;

visto lo schema del Rendiconto dell'esercizio 2022, approvato con delibera di Giunta comunale n. 80 del 16.3.2023, con il quale è stato accertato un risultato di amministrazione (avanzo) pari a euro 65.539.210,65 così composto:

- quota accantonata di euro 29.721.177,35 ;
- quota vincolata di euro 38.032.852,74 ;
- quota destinata agli investimenti di euro 254.669,06 ;

Premesso

- che l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

- che l'art. 91 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

Che l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 75/2017 tra l'altro recita “... 2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.* “

Visto inoltre l'art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che tra l'altro recita : “

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2,

- che il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D. Lgs 30.3.201 n°165, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ;

- **che** le richiamate linee di indirizzo previste per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista

strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

– che l'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce: “ *ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;*

- che l'art. 33 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- che, quindi, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione del predetto art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 ed acquisita agli atti d'ufficio (riferimento note protocollo nn. 14331 , 14333 e 14355 in data 05/04/2023), non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- l'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, ha previsto l'introduzione del PIAO quale Documento Unico di Programmazione della Pubblica Amministrazione che include e sostituisce tutta una serie di documenti programmatici tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale, quest'ultimo cessa di essere un adempimento unico di programmazione ed entra a far parte del PIAO ;

-Visto che l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative

agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006; (.....)

Vista la determinazione dirigenziale n. 737 in data 04/04/2023 con la quale è stato determinato, sulla base dello schema del Rendiconto di Gestione 2022 (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 16/03/2023), il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2023-2025, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024 :

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione **e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;**

- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

- considerato che nel caso di specie il valore dei resti assunzionali è inferiore della soglia massima individuata ai sensi di quanto sopra citato e che pertanto, non viene considerata quale opzione disponibile;

Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,

Visto l'art. 1, comma 234 della Legge 208/2015 ;

Vista la necessità dell'ente di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 predisposta dal Responsabile del Settore Risorse ed allegata alla proposta di delibera di cui all'oggetto sotto la lettera **A**);

Considerato che, come si evince dalla proposta di delibera in oggetto e relativi allegati, la spesa potenziale massima (A) derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato nella determinazione dirigenziale n. 737 in data 04/04/2023 ed ammonta ad € 5.262.808,00 ;

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2023 – 2025 l'Ente ha programmato una spesa complessiva di € 4.693.278,34 così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	2.960.432,34
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	754.096,00
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	978.750,00
Spesa TOTALE (B) (=)	4.693.278,34

Preso atto, quindi, che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2023/2025 (B) è **inferiore** alla spesa potenziale massima (A) ;

- Visto che l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;

Visto il **Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025** quale parte integrante e sostanziale (**Allegato “A”**) della proposta di delibera in oggetto ;

Vista la **Dotazione Organica** dell’Ente, costituente parte integrante e sostanziale della proposta di delibera in oggetto (**Allegato “B”**);

Visto il Piano occupazionale 2023-2025 predisposto dall’ente sulla base della nuova dotazione organica, della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell’Ente riporta nell’allegato “C” della proposta in oggetto ;

Costatato che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 di cui alla determinazione dirigenziale n° 737 del 04/04/2023;

Valutato che il piano dei fabbisogni in esame è coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e si sviluppa, nel rispetto dei vincoli finanziari ;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Il sottoscritto Organo di Revisione ,

ASSEVERA

il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio 2023 – 2025 del Comune di Isernia a seguito dell’adozione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2023 – 2025, per cui esprime parere

FAVOREVOLE

alla proposta di delibera in oggetto e quindi al Piano Triennale del Fabbisogno del personale del Comune di Isernia 2023/2025.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell’attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2023/2025, e all’atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di

tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Rammenta inoltre che:

- la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 461/2015, ha emesso un parere secondo cui *“in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale”*, pertanto è auspicabile che la Struttura si adegui al presente indirizzo;

- la Corte dei Conti – Sezione di controllo del Veneto, con deliberazione n. 104/2020, ha evidenziato la necessità che anche gli enti "virtuosi" mantengano un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni.

Letto, approvato e sottoscritto, Isernia, lì 11.04.2023

Il Collegio dei Revisori



Giovanna Ferrara

Lidia Orsini